

Comune di Blenio

Cancelleria Comunale
6718 Olivone

tel.: 091 872 11 39
fax: 091 872 23 50
cancelleria@comuneblenio.ch



Ufficio Tecnico
6718 Olivone

tel.: 091 872 11 17
fax: 091 872 23 40
utc@comuneblenio.ch

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI BLENIO

Il Municipio di Blenio,

in applicazione dell'art. 192 della Legge Organica Comunale (LOC) e il Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Blenio, emette la seguente

ordinanza:

1) Oggetto e campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Blenio.

2) Scopo

La videosorveglianza è segnatamente intesa a proteggere la collettività, prevenire furti e danni alle strutture, a prevenire e reprimere le attività illecite e tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli edifici e infrastrutture pubbliche comunali o ad uso pubblico.

3) Principi

- 1) È esclusa la videosorveglianza da parte del Comune di aree private, ancorché aperte al pubblico.
- 2) La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera priva delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater del Codice Penale Svizzero).
- 3) Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione e l'installazione delle apparecchiature necessarie. La gestione è affidata all'amministrazione comunale.

4) Utilizzazione

- 1) Il Municipio decide la posa di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, conformemente allo scopo illustrato all'art. 2 della presente Ordinanza.
- 2) La posa di apparecchi di videosorveglianza è decisa dal Municipio.
- 3) L'ubicazione della videosorveglianza fissa è la seguente: centri raccolta rifiuti di Torre, Dangio, Olivone, Campo Blenio e pesa discarica inerti Torre.
- 4) Il Municipio, per le ubicazioni definite all'art. 4 cpv. 3 applica una videosorveglianza di tipo dissuasivo a tempo indeterminato.
- 5) Il Municipio può posare ulteriori apparecchi di registrazione in caso di necessità o in caso vengano rilevati abusi a regolamenti e ordinanze comunali.

5) Informazione

- 1) L'informazione deve essere ben visibile, chiara e deve riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.
- 2) In presenza di più videocamere l'informazione dev'essere ripetuta.

6) Autorizzazioni

- 1) L'uso dei sistemi di videosorveglianza e l'accesso ai dati registrati è limitato al personale designato dal Municipio.
- 2) L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è concesso a:
 - a. Segretario comunale
 - b. Collaboratori amministrativi
 - c. Tecnici comunali
 - d. Operai comunali
- 3) L'uso e l'accesso ai sistemi di videosorveglianza da parte del personale designato ai punti 1 e 2 del presente articolo deve essere preceduto da una specifica formazione sui doveri, sui diritti e sulle responsabilità.

7) Protezione dei dati

Il Municipio adotta tutte le misure per impedire l'entrata nei locali e l'uso delle attrezzature, prescrive codici protetti di accesso per la visione delle registrazioni da parte di terzi non autorizzati. Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 7 giorni. È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

8) Rimedi di diritto

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

9) Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet, per un periodo di 30 giorni (art. 192 LOC e 44 RALOC) **dal 14 dicembre 2023 al 29 gennaio 2024.**

IL MUNICIPIO

Olivone, 11 dicembre 2023